

**COMMISSIONE DI STUDIO SU
TRASPARENZA E CORRUZIONE NELLA
P.A.**

**Prima integrazione del Rapporto depositato in
data 30 gennaio 2002**

**Individuazione dei settori di indagine e
valorizzazione della rete delle Prefetture
nell'attuazione degli strumenti di prevenzione
della corruzione. Il ruolo del Segretario comunale**

Dopo la pubblicazione, in data 30 gennaio 2002, delle prime riflessioni sulla prevenzione della corruzione, la Commissione ha proseguito i propri lavori.

Ha ritenuto, in specie, di approfondire le lacune e le criticità che, nella prospettiva del contrasto alla corruzione, connotano la disciplina di tre importanti settori dell'Amministrazione pubblica:

- la sanità;
- gli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture;
- il governo del territorio.

La Commissione ha ritenuto, anche, di soffermarsi sul tema dei controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione.

Su ciascuno dei settori e dei temi suindicati la Commissione avvierà nei prossimi giorni un Piano di audizioni istituzionali, oltre che di qualificati esperti

delle materie, prima di concludere i lavori con l'elaborazione del Rapporto conclusivo.

La Commissione, inoltre, con l'intento di irrobustire l'organizzazione sul territorio, in specie per quel che riguarda gli enti locali, dell'attività di prevenzione della corruzione, ha ritenuto che sia possibile e opportuno valorizzare la rete delle Prefetture.

In data 22 marzo 2012, la Commissione ha incontrato i vertici del Ministero dell'Interno.

Di seguito le indicazioni che la Commissione sottopone al Ministro della Pubblica Amministrazione.



1. La Commissione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel proporre di emendare il disegno di legge anticorruzione, ha suggerito che, all'art.1, preveda che *«le amministrazioni centrali»* definiscono e trasmettono al DFP un *«Piano di prevenzione della corruzione»*, predisposto dal *«dirigente responsabile della prevenzione della corruzione»* e approvato dall'organo di indirizzo politico.

2. Ha suggerito, inoltre, che all'art. 6, il disegno di legge preveda che: *«Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo*

30 marzo 2001, n. 165». Si prevede altresì che attraverso il sistema delle intese in Conferenza unificata si definiscono gli adempimenti delle Regioni e degli enti locali, tra i quali viene espressamente richiamata *«la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano di prevenzione della corruzione»*.

3. Lo stesso ddl prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione *«esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sulla efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5»*, tra i quali, quindi sicuramente vi è l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione.

4. Ebbene, se si deve ritenere che l'Autorità nazionale anticorruzione sia in grado di vigilare sulle misure adottate dalle amministrazioni statali (ministeri, Agenzie) e dagli enti pubblici nazionali, si pone il problema dell'organizzazione di questi compiti per gli altri enti del sistema amministrativo complessivo, assai più numerosi. In particolare, il problema si pone per: Regioni, enti locali (Comuni e loro forme associative e Province), uffici periferici delle amministrazioni statali.

5. Per quanto riguarda le Regioni, la Commissione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione ha proposto che il disegno di legge preveda l'obbligatorietà dell'adozione del Piano di prevenzione della corruzione rinviando all'intesa l'individuazione condivisa degli strumenti attuativi. Sicuramente nella

sede dell'intesa sarà possibile concordare con le Regioni sulla necessità di individuare un dirigente responsabile del Piano e della sua attuazione, cui dovranno essere riconosciuti compiti ben precisi e uno *status* di maggiore indipendenza. In ogni caso, l'Autorità nazionale anticorruzione sembra in grado di mantenere con le Regioni rapporti che le consentano di vigilare sull'attuazione della legge anticorruzione.

6. Per gli enti locali e gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, invece, può rivelarsi di grande utilità la valorizzazione della rete dei Prefetti, tradizionalmente vicini al sistema delle autonomie locali e titolari in proprio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche nella prospettiva del rafforzamento degli Uffici Territoriali del Governo (UTG). Naturalmente, una tale valorizzazione è, nel nostro caso, strettamente finalizzata a dare effettività ed efficacia alla prevenzione della corruzione, nella forma del supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche quale necessario tramite tra essi e l'Autorità nazionale anticorruzione, titolare dei poteri di vigilanza sull'attuazione della legge.

7. Alle Prefetture, quindi, sarebbe importante riconoscere il compito non solo di supportare sul piano tecnico le Amministrazioni locali in sede di elaborazione dei piani organizzativi in funzione di prevenzione della corruzione ma anche di monitorare



che i piani siano adottati e siano formulati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dall'Autorità. Al riguardo, attesa l'importanza che l'adozione del piano di prevenzione della corruzione deve assumere nella vita politico-amministrativa dell'ente, va valutata la possibilità di prevedere l'attivabilità di poteri sostitutivi ovvero che la stessa mancata adozione sia equiparata alla mancata adozione di altri atti amministrativi di fondamentale importanza (bilancio), con conseguente estensione – per l'ipotesi di reiterato inadempimento – del meccanismo contemplato dall'art. 141, lett. c), del Testo unico degli enti locali.

8. Per i Comuni, per le loro forme associative (in via di forte incentivazione ai sensi della più recente disciplina) e per le Province, si pone, poi, la prospettiva di individuare nel Segretario la figura cui attribuire il ruolo che il ddl affida al «*dirigente responsabile della prevenzione della corruzione*». I Segretari comunali e provinciali, quindi, con il ricordato supporto delle prefetture, dovrebbero svolgere per le rispettive amministrazioni locali i compiti di redazione del piano (approvato poi dagli organi politici di indirizzo, si direbbe la Giunta) e dovrebbero anche assumere le responsabilità che il ddl attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione.

9. L'attribuzione dei nuovi compiti al Segretario (che può restare oggetto delle future intese in Conferenza

unificata, ma che può anche essere prevista direttamente dalla legge statale, cioè dalla stessa legge anticorruzione) è peraltro coerente con i compiti di coordinamento dell'azione dei dirigenti e di controllo sulla regolarità amministrativa, che sicuramente spetta loro nei Comuni sprovvisti di dirigenza o nei Comuni (al disotto dei 5.000 abitanti) nei quali non si applica la distinzione tra competenze degli organi di indirizzo e organi di gestione. Il Segretario è sempre stato anche strumento di garanzia della legalità e della imparzialità nelle amministrazioni locali. L'affidamento dei nuovi compiti anticorruzione non farebbe che esaltare questo ruolo tradizionale.

10. In una simile prospettiva si rimarca la necessità di apportare, nello stesso ddl anticorruzione, alcune modificazioni alla vigente disciplina dello *status* del Segretario comunale e provinciale, al fine di garantire in maggior misura la sua posizione di indipendenza, restando impregiudicata la possibilità di una più generale revisione della relativa disciplina.

11. Tra le misure necessarie, oltre ad una rivisitazione specifica dei compiti e dei doveri di comportamento del Segretario, si dovranno rivedere le procedure di nomina, al fine di ridurre l'attuale tasso di fiduciarità.

12. Quanto ai compiti del Segretario, ai fini dell'attuazione della legge anticorruzione, la legge deve prevedere che l'Autorità, nel definire i contenuti

minimi e indefettibili del Piano di prevenzione, possa stabilire l'attribuzione al Segretario -per specifici settori di amministrazione- di più penetranti poteri di controllo di legittimità e regolarità amministrativa.

13. Sul piano delle procedure di nomina, si propone che sia l'amministrazione dell'Interno a definire e sottoporre al Sindaco una rosa di nomi selezionati sulla base di una domanda degli interessati e di predeterminati requisiti professionali: tra i nomi così selezionati spetterà al Sindaco procedere alla nomina.

14. Quanto alla revoca, si suggerisce di prevedere che il relativo provvedimento sia comunicato all'Autorità tramite il Prefetto. L'Autorità si esprime entro 60 giorni, decorsi i quali la revoca diventa efficace. La revoca non opera, invece, nei casi in cui l'Autorità rilevi che il provvedimento possa essere correlato alle all'attività pure correttamente svolta dal Segretario in materia di prevenzione della corruzione.

Roberto Grotoli